

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3043

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROFFI, PAJETTA GIULIANO e BELTRAME

Presentata il 23 maggio 1961

Inquadramento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato del personale civile italiano in servizio fuori ruolo in Somalia al 30 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 24 giugno 1960, approvandosi la legge che anticipava la cessazione dell'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, il Governo si impegnava a studiare la sistemazione nei ruoli aggiunti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1956, n. 16, del personale civile italiano in servizio fuori ruolo in Somalia al 30 giugno 1960, e a provvedere a tale sistemazione, in conformità a un ordine del giorno presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge.

Il 2 marzo 1961, discutendosi la legge sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia, il Governo accettava senza riserve analogo ordine del giorno presentato dal medesimo deputato.

In tale situazione i firmatari non dubitano della rapida approvazione della presente proposta, il cui contenuto, come è dimostrato dagli ordini del giorno sopra ricordati, è sostanzialmente condiviso dalla Camera e dal Governo. Si ricorda inoltre che analoga proposta è stata presentata dai deputati Armato, Gitti, Donat-Cattin, Cengarle, Calvi e Bianchi Gerardo, fin dal 18 aprile 1959.

Si fa notare che, per limitare la spesa, la presente proposta, a differenza della proposta Armato, contempla la sistemazione non già di tutto il personale ex dipendente dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, ma soltanto di quello — personale a contratto o giornaliero dell'A. F. I. S., del-

l'A. S. E. S., del Fondo Valorizzazione Somalia, o passato alle dipendenze del Governo somalo dopo liquidazione al 30 giugno 1958 da parte dell'A. F. I. S. — comunque in servizio in Somalia al 30 giugno 1960 e pagato coi fondi forniti dal Governo italiano, in base all'articolo 1 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica alla Somalia.

Per quanto riguarda l'esiguo numero dei dipendenti già liquidati dall'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia e tutt'ora in servizio presso il Governo somalo, essi dovranno naturalmente, all'atto della loro assunzione in ruolo, restituire la liquidazione a suo tempo percepita.

Si ritiene superfluo ripetere le considerazioni sull'equità del presente provvedimento, considerazioni già contenute nella relazione alla proposta Armato e nello svolgimento dei citati ordini del giorno, nonché nelle solenni dichiarazioni del Governo che ha riconosciuto senza riserve le benemeritenze di questi italiani che tengono alto il nostro prestigio in Somalia.

Circa il finanziamento si fa osservare che esso è implicitamente contenuto nell'articolo 1 della citata legge del 9 marzo 1961, n. 157, per quanto riguarda il presente esercizio, mentre altrettanto agevolmente potrà essere contenuto nei capitoli relativi al personale dei vari Ministeri fra i quali verrà distribuita la schiera, del resto non molto numerosa, dei lavoratori ai quali si riferisce la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale civile italiano in servizio a contratto o giornaliero presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia al 30 giugno 1960 entra nei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con decorrenza 1° luglio 1960.

Entra altresì nei detti ruoli aggiunti il personale contrattista e giornaliero in servizio alla stessa data presso l'A. S. E. S. o presso il Fondo valorizzazione Somalia, nonché quello in servizio presso il Governo somalo già liquidato dall'Amministrazione fiduciaria italiana in base al decreto dell'Amministrazione stessa n. 61132 del 15 febbraio 1958, previa restituzione della liquidazione a suo tempo percepita.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente sarà destinato alle varie Amministrazioni dello Stato in relazione alle specifiche capacità tecniche del personale stesso.

Ad esso verrà riconosciuta, all'atto dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio maturata dal momento dell'assunzione da parte dell'Amministrazione britannica (B. A. S.), dell'A. F. I. S., dell'A. S. E. S. o del Fondo valorizzazione Somalia.

ART. 3.

Alla relativa spesa si provvederà per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961, coi fondi per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1961, n. 157, sull'assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia, e a partire dal 1° luglio 1961 coi fondi relativi al personale dei Ministeri competenti.